

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1573 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2020

recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020

[notificata con il numero C(2020) 7511]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/491 della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione (UE) 2020/1101 della Commissione ⁽⁴⁾, concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 31 ottobre 2020.
- (2) Il 29 settembre 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri e il Regno Unito a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una proroga dell'esenzione, e in esito alla consultazione gli Stati membri hanno chiesto la proroga.
- (3) Il Regno Unito ha chiesto la proroga della decisione (UE) 2020/491 fino alla fine del periodo di transizione. Le disposizioni della normativa dell'Unione relative all'esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA sulle importazioni di beni, a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Tuttavia il Regno Unito non ha chiesto l'esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA sulle merci importate verso l'Irlanda del Nord. Pertanto la proroga della decisione (UE) 2020/491 dovrebbe applicarsi al Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.
- (4) Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni restano tuttora elevate. Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione di cui alla decisione (UE) 2020/491.

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione, del 23 luglio 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 36).

- (5) Al fine di consentire una comunicazione corretta da parte degli Stati membri in merito agli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/491, è opportuno prorogare il termine di cui all'articolo 2 della suddetta decisione. È opportuno adeguare il termine per la presentazione della comunicazione per il Regno Unito al fine di tenere conto di un'applicazione più breve dell'esenzione.
- (6) Il 14 ottobre 2020 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro e non oltre il 31 agosto 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il Regno Unito comunica alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro e non oltre il 30 aprile 2021.»;

(2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 30 aprile 2021.

Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni effettuate verso il Regno Unito, l'articolo 1 si applica dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
